

(N. 2537)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 9 luglio 1952*

(V. Stampato N. 520-127) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 24 LUGLIO 1952

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 642, concernente canoni di concessione per impianti radioelettrici ad usi civili

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

## DISEGNO DI LEGGE

—

*Articolo unico.*

Il decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 642, è ratificato con le seguenti modificazioni:

*Art. 4. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:*

« Quando si tratti di autorizzazioni temporanee di impianti fissi in occasione di mostre, esposizioni, manifestazioni commerciali e simili, i concessionari dei relativi impianti devono corrispondere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un canone annuo nella misura da lire 5.000 a lire 25.000, riducibile, per

le frazioni di anno, ad un dodicesimo per ogni mese. In tal caso, la frazione di mese va calcolata per mese intero ».

*Art. 7. — È sostituito dal seguente:*

« Per la autorizzazione temporanea di collegamenti radio elettrici privati tra mezzi mobili e stazioni fisse, in occasione di manifestazioni sportive o d'altra natura aventi carattere di pubblico interesse, i concessionari pagano al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un canone d'impianto ad uso, non inferiore a lire 200.000 per ogni mese in cui dura la manifestazione, e per ognuna delle stazioni mobili e fisse in collegamento ».

*Il Presidente della Camera dei deputati*

**GRONCHI.**

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO  
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

12 MAGGIO 1947, N. 664.

*Canoni di concessione per impianti radioelettrici  
ad usi civili.*

## Art. 1.

Le Amministrazioni civili dello Stato che, ai sensi degli articoli 166 e 246 del Codice postale e delle telecomunicazioni, intendano impiantare ed esercitare stazioni radioelettriche, devono farne richiesta al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale se accorda la concessione, determina le regole tecniche per l'esercizio relativo.

## Art. 2.

Le Amministrazioni civili dello Stato, per l'impianto e l'esercizio delle radiocomunicazioni di cui all'articolo precedente, debbono corrispondere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un canone annuo, da un minimo di lire cinquemila a un massimo di lire venticinquemila commisurato all'importanza dell'impianto e del servizio da disimpegnare.

La misura del canone viene determinata entro i limiti predetti nella convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione interessata e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

## Art. 3.

I concessionari degli impianti di radiocomunicazioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo 5 della legge 8 gennaio 1931, n. 234, sono tenuti a corrispondere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un canone annuo nella misura da lire trentamila a lire cinquantamila per sole stazioni riceventi, e da lire cinquantamila a lire centomila se l'impianto si riferisce anche al collaudo di impianti trasmittenti.

## Art. 4.

Per gli impianti a scopo didattico presso scuole e istituti non governativi i concessionari devono corrispondere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un canone annuo di lire duemila.

Quando si tratti di autorizzazioni temporanee in occasione di mostre, esposizioni, manifestazioni sportive commerciali e simili, i concessionari dei relativi impianti di cui al precedente comma devono corrispondere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un canone annuo nella misura da lire cinquemila a lire venticinquemila, riducibile, per le frazioni di anno, ad un dodicesimo per ogni mese. In tal caso la frazione di mese va calcolata per mese intero.

## Art. 5.

Gli impianti di cui al precedente articolo devono funzionare a circuito chiuso e non irradiare energia all'esterno.

## Art. 6.

Per gli impianti di radiotelegrafia circolare per ricezione giornalistica e di borsa, previsti dalla lettera *d*) dell'articolo 5 della legge 8 gennaio 1931, n. 234, i concessionari sono tenuti a corrispondere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un canone annuo di lire cinquantamila per l'impianto da uno a quattro apparecchi ricevitori e di lire diecimila per ogni successivo ricevitore.

Gli osservatori astronomici, per le ricezioni inerenti ai propri servizi, sono esenti dal pagamento del canone.

## Art. 7.

Per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche trasmittenti riceventi per comunicazioni dirette, ad uso privato, previste dall'articolo 251 del Codice postale e delle telecomunicazioni, il concessionario è tenuto a corrispondere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un canone annuo da lire cinquemila a lire centomila, commisurato alla importanza dell'impianto e per ognuna delle stazioni collegate con la prima.

Ove la comunicazione debba servire a due diversi utenti, ognuno di essi deve chiedere la concessione e pagare il relativo canone.

Nella disposizione del presente articolo non rientrano gli impianti radioelettrici a onde guidate, che sono regolati da norme particolari.

Art. 8.

Ogni altra disposizione in materia di canoni di concessione per impianto ed esercizio di

stazioni radioelettriche per usi civili, in contrasto con quelle contenute nel presente decreto, si intende abrogata.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1947, ferme restando, fino a tale data, le maggiorazioni eventualmente già applicate in singoli atti di concessione.